UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

ANNO ACCADEMICO 2005-06

Lezioni di Storia del Diritto Italiano (corso M-Z)

Il corso delle lezioni, per l'anno accademico 2005-06, si è articolato in 18 lezioni di 2 ore ciascuna. E' seguito poi un seminario integrativo su temi specifico assegnati agli studenti partecipanti, suddivisi in distinti gruppi di ricerca

Le prime 9 lezioni sono relative prevalentemente alle fonti del diritto italiano nell'Alto Medioevo (Sec. V-XI), con necessarie *incursioni* anche nel periodo e nel programma di storia del diritto romano.

Le ultime 9 lezioni sono relative prevalentemente alle fonti del diritto italiano nel Basso Medioevo (Sec. XII-XV), con una parentesi storico-culturale, per osservare il fenomeno della nascita delle Università nell'Europa Occidentale, e un piccolo approfondimento su 2 importanti fonti del diritto della Sardegna, ovvero gli Statuti del Comune di Sassari, e la Carta de Logu di Eleonora d'Arborea.

1ª Lezione.

Premesse: la storia del diritto italiano indagata dal punto di vista delle sue fonti; concetto, definizione ed origine del termine Medioevo; significato e problematicità del termine Italia nel Medioevo.

La crisi del mondo antico: il 476 e la fine dell'Impero Romano

d'Occidente: importanza e significato storico-giuridico dei fatti del 476.

L'eredità del mondo antico: l'ideale maiestatico dell'antichità e la sua evoluzione: dall'*imperator deus all'imperator dominus*, riflessi della crisi costituzionale nel processo di unificazione delle fonti del diritto, conseguenze: moltiplicazione del materiale legislativo emanato dall'Imperatore e alterazione del classici tipi: *mandata, decreta, rescripta e edicta* nella vecchia e nella nuova prassi.

Le più antiche raccolte private di diritto romano: *Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus.*

La raccolta ufficiale: 438: il *Codex Theodosianus* di Teodosio II (408-450).

Decadenza generale del mondo del diritto nel Tardo Impero.

2ª Lezione.

Occidente e Oriente: il diritto ufficiale e il diritto volgare.

La ripresa dei diritti provinciali: il progressivo distacco nell'Impero tra Occidente e Oriente, nella formale unità tra le due parti dell'Impero, si manifesta, nel mondo del diritto, con il dissidio tra diritti provinciali e diritti imperiali: il 212 e l'Editto di Antonino Caracalla.

Fioritura dei diritti consuetudinari e impotenza del legislatore.

Il dissidio nel mondo elleno-orientale: caratteristiche e ragioni storiche.

La crisi in Occidente: il silenzio improvviso della giurisprudenza.

La reazione al diritto ufficiale nel processo di volgarizzazione del diritto romano.

Il problema scientifico della volgarizzazione del diritto: 1880, la tesi del Brunner e le ipotesi della storiografia giuridica italiana. In particolare, sulla concezione brunneriana del diritto volgare come analogia con il latino volgare, legittimità e limiti. Il concetto moderno del latino volgare come latino parlato e lo spostamento dei termini dell'ipotesi brunneriana.

Povertà di prove sullo svolgimento del diritto post-classico in occidente, le opere compilatorie: *Pauli receptae sententiae, Fragmenta vaticana, Tituli ex corpore Ulpiani, Epitome Gai, Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti.* Caratteristiche e importanza di queste opere: alterazioni del diritto classico come testimonianza della nuova vita del diritto in Occidente, staccato dal cuore dell'Impero e già infiltrato dal germanesimo.

Importanza di queste opere nelle codificazioni romano-barbariche: *Lex Romana Wisigothorum, Lex Romana Burgundionum.*

La politica legislativa di Teodorico in Italia e l'*Edictum.* Finalità della legislazione teodoriciana. L'editto di Atalarico. Il problema della validità degli Editti.

3ª Lezione.

L'Italia terra di diritto giustinianeo e la fine dell'unità d'Italia.

Giustiniano (528-565) e il disegno di restaurazione della romanità.

529. *Codex*

533. *Institutiones*

533. *Digesta*

534. *Codex repetitae praelectiones*

535-565. *Novellae constitutiones*

La guerra greco-gotica (535-553) e la promulgazione della compilazione giustinianea: 554. *Pragmatica sanctio.*

Il problema della sopravvivenza del diritto pregiustinianeo: indizi. Circostanze che vi hanno contribuito. Interessi della Chiesa. Tracce nella legislazione longobarda: il tramite della legislazione visigotica. Tracce nella consuetudine. L'urto con i Longobardi (568), fine del sogno giustinianeo e dell'unità d'Italia.

L'Italia bizantina.

Le regioni italiane rimaste fedeli a Bisanzio, tramite della civiltà giuridica post-giustinianea in Italia.

Svolgimento del diritto dell'Impero d'Oriente dopo la morte di Giustiniano:

la legislazione di Leone l'Isaurico (717-741): 740.l'Ecloga

la legislazione della dinastia macedone: il *Procheiros nomos* (870-879) e l'*Epanagoghè ton nomon* (879-886) di Basilio I (866-886) e i *Basilikà di Leone VI il Saggio (886-912).*

Il problema dell'influenza del diritto bizantino sulla vita giuridica italiana: la grecizzazione progressiva delle regioni meridionali.

Conseguenze importanti del legame tra Italia e Impero d'Oriente: nel mondo del diritto; nella storia della civiltà europea: la difesa dell'Occidente contro la minaccia islamica. Limiti nella vita

giuridica: l'importanza della conquista normanna.

4ª Lezione

La penetrazione del germanesimo.

La penetrazione del germanesimo rompe l'unità spirituale d'Italia.

La legislazione longobarda:

643: l'editto di Rotari (636-652);

668: l'editto di Grimoaldo (662-671);

713-735: gli editti di Liutprando (712-744);

745-746: gli editti di Rachi (745-748);

750-755: gli editti di Astolfo (749-756).

Caratteri importanti dei vari editti; emerge l'opera legislativa di Liutprando.

Il problema della validità della legislazione edittale.

Il principio della personalità del diritto.

Non fu istituto proprio soltanto della civiltà germanica.

Personalità del diritto e età gotica.

La legislazione franca del *Regnum Langobardorum,* poi *Regnum Italiane,* e l'amplificazione del sistema della personalità del diritto con la *renovatio Imperii.*

Le *professiones iuris*: primo sintomo di decadenza del sistema.

5ª Lezione

Lo spirito del diritto germanico e l'incontro di due civiltà.

L'incontro di due civiltà antagoniste.

Civiltà dei barbari: verifica letterale e storica.

La distanza tra i due mondi:

nella concezione dello Stato;

nella concezione del diritto;

nel diritto privato;

nel diritto della persona;

nel diritto di famiglia e nel matrimonio;

nelle successioni;

nella concezione della proprietà;

nei rapporti obbligatori;

nel sistema dei delitti e delle pene;

nel processo.

Conclusioni.

6ª Lezione

Il Sacro Romano Impero e il sistema delle fonti del diritto.

Il principio di papa Gelasio I (492-496) e l'antitesi tra Occidente e Oriente, relativamente ai rapporti tra Chiesa e Impero.

La rinascita culturale del secolo VIII e il suo centro d'ispirazione la memoria di Roma. Teatro: il Regno dei Franchi. Parallela decadenza in Italia: ragioni storiche.

25.12.800: L'incoronazione imperiale di Carlo Magno (742-814) a Roma.

Il significato di quest'atto: l'*Imperium* come antitesi della concezione germanica di stato e diritto.

La sacertà dell'*Imperium* e i suoi presupposti ideali nella concezione etico-religiosa della Chiesa.

Conseguenze della costituzione del nuovo Impero nel sistema delle fonti del diritto: amplificazione del sistema della personalità del diritto e redazione delle leggi popolari.

Il nuovo concetto di *lex*: i *capitula legibus addenda:* interpretazione.

Il concetto di *communis lex* e i *capitula generalia.*

Influenza delle radici cristiana e romana della nuova istituzione imperiale sul sistema delle fonti del diritto pubblico italiano e sulla futura storia del diritto comune in Europa.

7ª Lezione

La consuetudine come fonte del diritto i suoi rapporti con la legge.

Il problema della consuetudine nel sistema delle fonti del diritto e le sue basi storiche: richiamo allo stato delle fonti del diritto nell'Impero romano tra il secolo III e il V.

Lo sviluppo del diritto consuetudinario nei territori bizantini: ragioni storiche: i negozi conclusi *secundum legem et consuetudinem Romanorum.*

Lo sviluppo del diritto consuetudinario nell'Italia longobarda: gli inconvenienti pratici del sistema della personalità del diritto e i criteri pratici per rimediarvi.

La possibilità di allontanarsi dalla propria legge personale. Il riconoscimento del legislatore: 727, cap.91 *de scribis* di Liutprando.

L'incontro di leggi diverse slegate nel corso del tempo dal concetto di *natio* fa incontrare nella forma delle consuetudini la tradizione latina e il costume germanico: le consuetudini di Genova del 958.

La più grande creazione consuetudinaria: il feudo. I suoi elementi e la loro compenetrazione.

Lo Stato feudale e la consuetudine: dal particolarismo politico-economico al particolarismo giuridico. Povertà di leggi in materia feudale.

Il legislatore barbarico di fronte alla consuetudine: Liutprando, cap.117 del 731.

Tentativi di reazione alla consuetudine all'epoca franca: capitolari di Carlo magno e Pipino: alla fine prevalgono le forze dissolventi dello Stato feudale.

Il problema della consuetudine nel sistema etico medioevale.

L'intervento della Chiesa: coincidenza dell'ordinamento etico e dell'ordinamento giuridico. Differenza con il diritto romano classico.

Il problema della consuetudine collegato a quello della *lex*. Il principio dell'*approbatio superioris.*

Riflessi pratici: approvazioni dell'autorità pubblica alle consuetudini locali, e loro natura giuridica (958: consuetudini di Genova, 1132: consuetudini di Bari).

L'accertamento della consuetudine nel sistema processuale: le *inquisitiones per testes* e i *laudamenta curiae.*

8ª Lezione

La Chiesa fonte di norme giuridiche.

Preliminari: il passaggio dall'organizzazione religiosa all'istituzione politica: caratteri storici.

La Chiesa come ordinamento giuridico: posizione del problema.

Differenti soluzioni del problema se visto come questione della giuridicità delle nome ecclesiastiche o questione della loro validità entro gli ordinamenti secolari.

Verifica del problema secondo la prima impostazione.

Le prime tre fasi dello sviluppo dell'ordinamento della Chiesa dalla fondazione al 1122.

Le fonti del diritto canonico fini all'XI secolo.

La teoria canonistica delle fonti del diritto e l'equilibrio tra la legge spirituale e la legge secolare.

Primi turbamenti dell'equilibrio e deviazioni dalla concezione gelasiana. La lotta per le investiture e il principio gregoriano della *superior dignitas* della Chiesa, proprio sul terreno del diritto.

Primi tentativi di elaborazione del diritto canonico.

I problemi dell'ordinamento giuridico della Chiesa dopo la *renovatio Imperii:* i secoli IX-XI come fase di transizione.

Inizi di una elaborazione riflessa di diritto canonico: le falsificazioni.

Primi tentativi di sistemazione: la *Lex Romana canonice compta,* la *Collectio Anselmo dedicata,* il *Decretum* di Burcardo, il *De synodalibus causis* di Reginone.

La riforma gregoriana nel secolo XI: 1075 il *Dictatus papae* di Gregorio VII (1073-1085).

Riflessi nella elaborazione canonistica italiana: le collezioni di Anselmo da Lucca, del cardinal Deusdedit e di Bonizone.

Il movimento fuori d'Italia: Ivone di Chartres.

Conclusioni.

9ª Lezione

Scuola e scienza del diritto.

Il problema della cultura giuridica nell'Alto Medioevo.

Segni impliciti di una cultura giuridica: indizi. Il sistema etico in formazione, l'arte notarile e la legislazione barbarica.

Prove dirette: l'esistenza di centri di studio giuridici, le raccolte di leggi per uso pratico o scolastico, le opere di elaborazione.

Motivi fondamentali della cultura nell'Alto Medioevo: la indifferenziazione dei concetti di *scientia* e *ars* e la concezione enciclopedica del sapere.

Il posto del diritto nell'enciclopedia del sapere: il suo assoggettamento all'etica e alla logica.

Conseguenze di questa posizione nel problema dell'insegnamento: le scuole monastiche e le scuole episcopali, caratteri distintivi.

L'insegnamento elementare del diritto come integrazione di quello della retorica: il *mos Italiane.*

Scuole e opere di diritto romano.

La scuola di Roma.

Indizi di una scuola di diritto a Ravenna.

La riforma giustinianea degli studi giuridici e la probabile attuazione

nelle scuole occidentali.

Opere esegetiche intorno alle Istituzioni: la Glossa Torinese.

Lavori sul Codice: la *Summa Perugina,* la Glossa Pistoiese, l'*Epitome Codicis* e il taglio degli ultimi tre libri.

Collezioni delle Novelle: l'*Epitome Juliani* e l'*Authenticum.*

Le sorti del Digesto.

Accentuata tendenza all'epitome dei testi legislativi.

Segni e caratteri di una ripresa degli studi romanistica a partire dalla metà del secolo X.

Le *Exceptiones legum romanarum Petri* e le loro fonti.

Il *Brachylogus iuris civilis.*

Abbozzi di trattatelli e raccolte di *regulae.* Caratteristiche e importanza.

Opere sul diritto pregiustinianeo.

Opere sul diritto bizantino.

La scuola di Pavia e la elaborazione del diritto longobardo.

Indizi: tradizione politica, posizione geografica, famosa scuola di arti liberali.

Prove: *palatium,*opere scolastiche, giuristi specializzati.

Prove di una tradizione scientifica e contrasti di indirizzi: *antiquissimi, antiqui* e moderni.

Raccolte di testi: il *Liber papiensis* e le sue varie redazioni, e la *Lombarda.*

Attività esegetica sui testi longobardo-franchi: la *Expositio ad librum papiensem.*

10ª Lezione

Il Rinascimento giuridico.

Il trapasso tra le due epoche nella concezione romantica della Storia.

La reazione dell'indirizzo positivistico: l'importanza del fattore economico: il fenomeno giuridico come *posterius* rispetto a quello economico.

Il fattore demografico e la nascita dell'economia monetaria in contrapposizione all'economia curtense.

La nuova compagine sociale, il *populus* e le sue espressioni più vive: mercanti e artigiani. Le arterie del traffico europeo come direzioni del cammino della civiltà.

Il Comune e le corporazioni come organizzazioni politiche giuridiche di queste forze economiche. Reviviscenza del diritto romano giustinianeo.

Critica della concezione positivistica della Storia.

Individuazione storica dei grandi fatti della vita etico-politica legati al rinascimento giuridico: Chiesa e Impero, dopo il Concordato di Worms (1122) si presentano con un volto nuovo e emergono gli ordinamenti politici particolari.

Il sentimento religioso come lievito di vita spirituale e pratica: le Crociate.

La esaltazione della antichità classica, redenta dalla interpretazione cristiana del mondo.

Il Rinascimento giuridico come aspetto di questo rifiorire di forze spirituali. La sua genesi interna nel processo di maturazione delle forze storiche dell'Alto Medioevo. Protagonista principale è la Chiesa di Roma.

La concezione universalistica del diritto e le sue basi dogmatiche.

Il fatto centrale del Rinascimento giuridico è la fondazione dell'Università di Bologna.

Le nuove basi della critica al sistema delle leggi personali: *"unum esse ius, cum unum sit imperium":* le *Questiones de iuris subtilitatibus.*

Il concetto di *ius commune.*

Il diritto comune, più che come categoria logica, va visto come fatto storico.

11ª Lezione

Le Università nel Medioevo: nascita e affermazione.

Premesse: critica al problema affrontato in termini di classificazione e cronologia.

Le scuole in Occidente all'inizio del XII secolo:

- scuole laiche (Italia);
- scuole religiose (monastiche e episcopali);
- organizzazione: *magister scholarum,* arti liberali e teologia;
- fine XI – inizio XII secolo: dalla grammatica alla teologia e alla dialettica (1135, *Sic et non* di Pietro Abelardo);
- necessità di nuovi testi (tradizione grca) e nuove istituzioni

scolastiche.

La rinascita del XII secolo.

a) Traduttori e traduzioni:

- Venezia e l'Italia settentrionale (impero greco);
- Sicilia e Toledo (civiltà musulmana);
- La filosofia greca (Aristotele);
- La scienza greca (Euclide, Archimede, Tolomeo, Ippocrate, Gallieno);
- I commenti arabi alle opere greche
- Settori trascurati;
- Riscoperta, non traduzione, in Italia, delle opere di Giustiniano;
- Conclusioni.

b) lo sviluppo cittadino:

- lo sviluppo demografico in Occidente: le città contrapposte ai villaggi;
- la nascita delle corporazioni cittadine;
- la spinta dei Comuni verso l'autonomia.

c) le nuove condizioni della vita scolastica:

- aspetto quantitativo: moltiplicazione delle scuole cittadine (1119: III Concilio Lateranense);
- aspetto qualitativo: moltiplicazione dei nuovi testi; progresso della dialettica (Organon di Aristotele); inizio della consapevolezza dell'intellettuale.

Le prime Università.

A. Parigi:

- XI secolo: scuole canoniche: arrivo di Abelardo;
- Dopo il 1150: apertura di scuole di diritto e di medicina;
- Moltiplicazione delle scuole e prima organizzazione dell'Università;
- XII secolo: prima tendenza alla laicizzazione, poi invertita: motivi;
- 1200: Carta di Filippo Augusto;
- 1231: bolla *Parens scientiarum* di Gregorio IX;
- acquiescenza di maestri e scolari: motivi;
- nascita spontanea della organizzazione universitaria anche per: a) appoggio esterno papi; b) diritto di sciopero; c) diritto di migrazione (esempio: 1229-31);
- privilegi conquistati dalla corporazione in due fasi: a) fine XII – 1215 (statuti del legato Roberto di Courzon); b) 1215 – 1231 (*Parens scientiarum*);
- Privilegi: a) 1212-13: controllo reclutamento; b) 1215: statuti di Roberto di Courzon; 1231: conferma degli statuti; c) 1208-37: diritto di eleggere propri ufficiali; dal 1245, il rettore; d) dal 1200: giurisdizione ecclesiastica.

B. Bologna:

- nascita: riscoperta delle opere di Giustiniano e primi grandi maestri (Pepone, Irnerio);
- 1116-20 circa: nascita del Comune di Bologna;
- 1158: Dieta di Roncaglia e costituzione Habita;

- 1180-1220: trasformazione da corporazione di maestri a corporazione di studenti: fasi;
- 1219: Onorio III riconosce il diritto di secessione;
- 1230: il Comune riconosce l'Università.

Università spontanee e Università di fondazione.

- prima generazione delle Università (ante 1250)

A) Università spontanee:

- Parigi
- Bologna
- Oxford: preesistenti scuole del XII secolo; 1208-09: conflitti borghesi – studenti; 1214: primi statuti e privilegi; il cancelliere capo dell'Università.
- Montpellier: medicina; preesistenti scuole del XII secolo; assenza di conflitti; 1220: primi statuti; cancelliere capo dell'Università.

B) Università nate per migrazione:

- Cambridge: 1318, riconoscimento ufficiale; 1208, nascita da migrazione Oxford.
- Angers: 1229-31, nascita da secessione Parigi; preesistenti scuole del XII secolo; 1337, riconoscimento ufficiale.
- Orleans: 1229-31, nascita da secessione Parigi; preesistenti scuole del XII secolo; 1306, riconoscimento ufficiale; sostanzialmente facoltà di diritto civile.
- Padova: 1222, nascita da secessione Bologna.

C) Università di fondazione:

- interamente fondate dal Papa o dall'Imperatore
- Napoli: fondata nel 1224 da Federico II;
- Tolosa: fondata dal papato (Gregorio IX) nel 1229;
- Salamanca: fondata dai re spagnoli nel 1218; statuti di tipo bolognese; autonomia e carattere democratico.

Conclusioni:

- il XII secolo si caratterizza per una diminuzione della vitalità culturale, rispetto all'XI;
- restano i vuoti nella cartina geografica europea;
- diminuiscono le Università attive alla metà del XII secolo.

12ª Lezione

Le Università come corporazioni

Premesse: a) unitarietà e individualità;

b) il Duecento come fase di trasformazione delle istituzioni universitarie.

Istituzioni e privilegi:

- Università come: a) *Studium;*

  b) *Universitas*: diversità tra il modello parigino e il modello bolognese;
- *Studium:* facoltà: 1) *artes;* 2) medicina; 3) diritto, 4) teologia;
- *Universitas:* nazioni: a) Parigi (4); b) Bologna (ultramontani (14), citramontani (3));
- ufficiali delle nazioni: procuratori (Parigi), consiglieri (Bologna);

- statuti universitari: modelli: statuti comunali e diritto antico.

Organizzazione e divisione del potere:

- ufficiali elettivi (rettore, cancelliere),
- assemblee generali (studenti e\o maestri);
- governo Università: democraticità e autonomia.

Gestione materiale delle Università:

- difesa privilegi;
- organizzazione del lavoro;

a) Privilegi:

- locali: esenzione servizio militare, vantaggi economici;
- generali: giurisdizionali; benefici economici ecclesiastici;
- lotte per la difesa dei privilegi, soprattutto contro le borghesie locali;

b) Organizzazione insegnamento:

- programmi: Testi; Diritto: *Corpus iuris civilis e canonici;* i testi più importanti per i corsi dei dottori e gli altri per i baccellieri;
- metodi: lezione (*lectio*): ordinarie e straordinarie; dispute (*disputatio*): ordinarie e *dequolibet.*

Diffusione dei libri: *stationarii, exemplar, peciae,* copisti e costi dei manoscritti.

- titoli: licenza (*licentia docendi*), baccalaureato, licenza, dottorato.

Aspetti sociali della storia delle Università.

Premesse: insufficienza di documentazione sul Duecento,

documenti utili; collegamenti con la storia sociale in generale;

a) Diversità:

- diversità nel reclutamento (rispetto alle altre corporazioni cittadine);
- diversità nella composizione sociale: ricchi; classe media; poveri (fondazione dei primi Collegi (Parigi, Oxford), caratteristiche e importanza).

b) Unità:

- organizzazione del lavoro;
- quartieri universitari;
- distrazioni;
- preghiera.

c) Ambiguità:

- corporazioni cittadine, ma …,
- associazioni di lavoratori intellettuali impegnati nella ricerca, ma …;
- composizione sociale e geografica;
- natura e valore del lavoro intellettuale, il carattere della gratuità, e non …

13ª Lezione

La codificazione del diritto della Chiesa

L'ordinamento giuridico della Chiesa all'aprirsi dell'epoca nuova.

- Il connubio storico tra diritto romano – *lex mondana* e *lex ecclesiastica*

- 23.09.1122: Concordato di Worms
- 27.03.1123: Concilio Lateranense
- necessità di passare dal prestigio politico ad un ordinamento politico
- necessità, conseguente, di creare un preciso sistema normativo

La *Concordia discordantium canonum* di Graziano

- 1140-42. Nel titolo la metodologia
- L'intuizione fondamentale: separazione di diritto canonico e teologia
- Rivelatori dell'importanza: 1) *Decretum*; 2) *Decretistae*; 3) Riconoscimento della Chiesa; 4) Dante

Architettura dell'opera: il metodo dialettico e i suoi precedenti filosofico-teologici

- Il *Decretum* è diviso in tre parti: 1) 101 *distinctiones*; 2) 36 *causae*; 3) 5 *distinctiones*
- Il materiale è distribuito: a) *ratione significationis*; b) *ratione temporis*; c) *ratione loci*; d) *ratione dispensationis.* Quindi: metodo dialettico, diffuso nell'epoca

Fortuna dell'opera di Graziano

- nei Tribunali e nelle Scuole
- la glossa perpetua dei canonisti Giovanni Teutonico e Bartolomeo da Brescia
- nessun riconoscimento ufficiale
- ma, nella pratica, alcuni canoni o *dicta* ottennero valore di

norme generali

Raccolta delle Decretali *“quae extra decretum Gratiani vagabantur:”:* le *Quinque compilationes antiquate*

- 1) *Breviarium extravagantium* di Bernardo di Pavia (1191)
- 2) *Compilatio secunda* di Giovanni di Galles
- 3) *Compilatio tertia* di Papa Innocenzo III
- 4) *Compilatio quarta* (1220)
- 5) *Compilatio quinta* di Papa Onorio III (1226)

Le *Decretales Gregorii IX*

- 1234: per un quadro rapido e sicuro del diritto canonico vigente
- raccoglieva decretali dal 1154 al 1234
- ispirò la scuola dei *Decretalistae*
- glossa ordinaria con Bernardo da Pavia (1256)

Il *Liber sextus* di Bonifacio VIII e le *Clementinae* di Clemente V

- 1298 . Il *Liber sextus* contiene le decretali dal 1239 al 1298
- 1317. Le *Clementinae* di Clemente V, completata e pubblicata da Giovanni XXII

Le *Extravagantes Johannis XXII* e le *Extravagantes Communes.* Il *Corpus iuris canonici*

- Si chiude la codificazione ufficiale del diritto della Chiesa, si apre la cattività avignonese (1308-77)
- *Extravagantes Johannis XXII:* contenuti
- *Extravagantes communes :* contenuti
- *1500 :* Giovanni Chappuis e il *Corpus iuris canonici*

Edizioni moderne e antiche del *Corpus*

- 1582: pubblicazione ufficiale del *Corpus*

Valutazione intrinseca del diritto canonico: la concezione dell'*utrumque ius*

- Sostituzione con un codice moderno: il *Codex iuris canonici* del 1918
- Conclusioni

14ª Lezione

Le fonti dello *ius proprium.* 1ª parte

La pluralità degli ordinamenti giuridici: premesse

a) Le consuetudini locali

- dallo stato fluido a quello stabile della scrittura: motivi
- nell'Italia meridionale: limiti e forme dell'intervento regio
- la conquista normanna: le carte di resa (Bari, 1132)
- nell'Italia settentrionale
- rafforzamento dei Comuni nell'Italia settentrionale
- lo scontro con Federico Barbarossa: la dieta di Roncaglia (1158); la battaglia di Legnano (1176); il trattato di Costanza (1183): riconoscimento imperiale di *consuetudines et mores* nel I e X paragrafo
- Le città provvedono da sé a garantire il patrimonio del diritto locale: Milano e Bari
- Milano: pubblicazione del 1216; imitata da varie città lombarde

- Bari: tra il 1180 e il 1200, due giudici Andrea e Sparano mettono per iscritto le consuetudini locali: differenze
- Le consuetudini di Napoli: Carlo II d'Angiò e Bartolomeo da Capua
- Le consuetudini della Sicilia. Compilazioni di consuetudini veneziane.
- Sicilia: consuetudini o statuti?: Messina e Palermo come modelli
- Venezia: metà XII secolo, prima raccolta, ai primi del Trecento la sistemazione nel *Splendor consuetudinum civitatis Venetorum* di Iacopo Bertaldo

B) Gli Statuti Comunali

Definizione giuridica di statuto

Caratteri distintivi tra *statutum* e *lex:*

a) lo *statutum* ha un valore particolare

b) lo *statutum* presuppone la *lex*

Differenze storiche e formali tra statuto e consuetudine

Valore giuridico dell'elemento della scrittura

Processo formativo dello statuto comunale

Lo statuto simbolo della libertà comunale

a) *brevia* delle magistrature e del popolo

b) diritto consuetudinario

c) deliberazioni (*statuta* o *leges*)

Varietà locale nella formazione degli statuti

- Pisa

Gli *statutarii:* metodi di compilazione

La riforma degli Statuti

- La lotta sociale del Duecento
- Il popolo, il capitano del popolo e il comune del popolo
- Grande mutabilità degli statuti
- Assetto definitivo della materia e divisione in libri
- Forma più frequente: divisione in 5 libri

Problemi particolari della legislazione statutaria dell'Italia meridionale: legata alla diversa storia delle città

- a) la comune opinione
- b) revisione critica: occorre distinguere tra due periodi storici: il primo, normanno-svevo (1130-1266), il secondo, angioino-aragonese

Caratteri propri e motivi comuni con la legislazione statutaria dell'Italia comunale: i rapporti con lo *ius regium.*

L'approvazione del *superior* e il suo valore giuridico: le consuetudini delle città di Sicilia.

15ª Lezione

Le fonti dello *ius proprium.* 2ª parte.

C) Gli statuti corporativi

I problemi delle corporazioni

- organizzazione interna e rapporti con il Comune
- analogie tra statuti corporativi e statuti comunali

Il controllo comunale sugli Statuti

- varietà locali (Roma, Venezia)
- recezioni
- diffusione e lingua (volgare)

D) Gli statuti marittimi

Le grandi repubbliche marinare e la formazione di un fondo comune di consuetudini

Natura degli statuti marittimi

Sul litorale adriatico:consuetudini di Ancona, Venezia, Bari e Trani

- Ancona
- Venezia: 1205. *Capitulare navium;* 1255. *Statuta et ordinamenta super navibus*
- Bari: Andrea
- Trani: *Ordinamenta et statuta maris edita per consules civitatis Trani* (1063\1363)

Sul litorale tirrenico: consuetudini di Amalfi, Pisa e Genova e delle città costiere della Sicilia; formazione del Consolato del mare di Barcellona

- Amalfi: *Tabula Amalphae*: il più antico statuto marittimo
- Pisa: *Constitum usus;* dal XII secolo la *Curia maris;* 1305: *Breve curiae maris* (1318: *Breve portus Kallaretani*)
- Genova: XII secolo
- Messina, Palermo e Catania
- 1494: Barcellona: il Libro del Consolato del Mare: diritto marittimo comune

E) Ordinamenti monarchici

Definizione

Il *Regnum Siciliane:* 1130, Ruggero II

Le Assise Normanne: caratteri e validità di diritto generale

1140: Codice delle Assise

- significati delle Assise
- diritto delle Assise

Il *Liber constitutionum* di Federico II: la più grande legislazione laica del Medioevo

- 1231. Melfi: pubblicazione del *Liber Augustalis*
- diritto generale del regno
- divisione del codice federiciano
- monumento legislativo laico del Medioevo

La legislazione angioina (1266 – 1442): la sua importanza

- merito della non abrogazione dell'opera federiciana
- caratteri dell'epoca angioina
- Carlo I, Carlo II e Roberto (Bartolomeo da Capua e Andrea d'Isernia)
- Preferenze per le materie pubblicistiche

La legislazione aragonese. Compilazioni di origine privata in materia processuale e finanziaria

- prima *capitula*, poi *pragmaticae e gratiae*
- maggiore adesione alla coscienza giuridica popolare
- 1446: *Ritus magnae regiae Curiae et totius regni siciliae curiarum* di Re Alfonso
- *Ritus magnae Curiae vicariae*

- *Ritus regiae Camerae summariae*

Stato della Chiesa: le *constitutiones Aegidianae*

- origini: Sutri 728
- ripresa: Innocenzo III (1198-1216)
- crisi: Avignone (1309-77)
- 1357: parlamento di Fano: codice di Egidio di Albornoz
- 1544: *Constitutiones Aegidianae cum additionibus carpensibus* di Rodolfo Pio da Carpi

Stato Sabaudo: la legislazione di Pietro II, Amedeo VI e Amedeo VIII.

- formazione a partire dal X secolo
- 1266-69. Pietro II
- 1379. Statuto di Amedeo VI
- 1423-30. *Decreta seu Statuta* di Amedeo VIII
- base della futura legislazione sabauda; riconosceva sopra di sé come diritto comune il diritto romano e il diritto canonico

Sardegna: *Carta de logu de Arborea:* rinvio

Legislazione di Signorie e Principati: rinvio

16ª Lezione

Il dualismo di *ius comune* e *ius proprium.*

Il problema dei rapporti reciproci tra le norme dello *ius proprium* e le norme dello *ius comune*

- Presupposti
- Come la vita e la scienza hanno affrontato e risolto questo

problema

- Questione supernazionale

Negli ordinamenti comunali

- prevalenza dello statuto sopra ogni altra fonte concorrente
- varietà di soluzioni per la graduazione delle altre fonti concorrenti:tipi
- Bergamo
- Como
- Casale Monferrato
- Pisa
- Benevento

Lo *ius proprium* degli ordinamenti monarchici:

- in particolare: il Regno di Sicilia
- - Atri

Come lo *ius regium* ha risolto il problema delle fonti concorrenti: le legislazioni normanna e sveva

- 1140: Ruggero II
- 1231: Federico II

La Costituzione *"Puritatem"* del *Liber Augustalis* (I, 63), e il travaglio degli interpreti antichi e moderni

Spiegazione storica della persistenza del diritto longobardo nell'Italia meridionale: critica alla teoria del diritto longobardo come diritto personale

Il diritto longobardo come fonte dello *ius proprium*

Interpretazione storica della Costituzione *"Puritatem"*

17ª Lezione

Gli Statuti di Sassari, promulgati dal podestà Cavallino de Honestis nel 1316

Prime edizioni moderne di pasquale Tola, 1850 e 1861

Prefazione storica

- 1294: Atto di Confederazione tra Genova e Sassari
- le consuetudini di Sassari

L'edizione degli Statuti del 1316

I due codici: particolarità e funzioni

Struttura degli Statuti

Relazioni con la carta de Logu

Statuti e lingua sarda: caratteri e importanza

Il logudorese e il dialetto sassarese

18ª Lezione

La *Carta de Logu* di Eleonoa d'Arborea

La Sardegna dei Giudicati

Struttura e fortuna dei Giudicati

Diritto dei Giudicati:

- Le altre Carte
- La *Carta* di Cagliari

La *Carta de Logu* di Arborea

- la complessa redazione
- Mariano IV e la *Carta de Logu*
- Mariano IV e il Codice rurale
- La *Carta* di Eleonora: la data di promulgazione: ipotesi
- Fortuna della *Carta de Logu*

Dalla pergamena alle edizioni stampate

- il capitolo 129
- le varie edizioni moderne
- l'edizione di riferimento

La *Carta de Logu:* il Codice rurale: struttura e caratteri

La *Carta de Logu:* le norme civili e criminali: struttura e caratteri